



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sett.

Contest.

Procedimento

N. 16/15
N. 217/15
N. 51/15

LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Dott. Rita Majore | Presidente |
| 2. Dott. Maria Concetta Belcastro | Consigliere |
| 3. Dott. Adriana Pezzo | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel reclamo iscritto al n. 641/2014 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'udienza collegiale del 12 novembre 2014 e vertente

tra

IMMOBILIARE SPES 2000 S.R.L., in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore De Vitis e Alessandra Riggio, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

-RECLAMANTE-

e

CURATELA DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE SPES 2000 S.R.L., in persona del curatore pro-tempore, rappresentata e difesa - giusta autorizzazione del giudice delegato del 4/6/2014 e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - dall'avv. Domenico Barbalace;

-RECLAMATA-

nonchè

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

-RECLAMATA-

e

PROCURATORE PRESSO LA PROCURA GENERALE DI CATANZARO

- INTERVENUTO -

Conclusioni

per la società reclamante: *“Voglia la Corte d’Appello adita, (..) in accoglimento del presente reclamo: - revocare per i motivi esposti la sentenza n.10/14 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 9 aprile 2014, depositata in pari data e notificata in data 7 maggio 2014, con tutte le conseguenze e inerenti statuizioni di legge; con vittoria di spese, diritti ed onorari; salvezze illimitate”;*

per la curatela reclamata: *“..per quanto sopra esposto la Curatela del Fallimento Immobiliare Spes 2000 srl, come rappresentata e difesa, chiede che la Ec.ma Corte d’Appello di Catanzaro, voglia, rigettare il reclamo presentato dalla Immobiliare Spes S.r.l. , confermare la dichiarazione di fallimento di cui alla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n.10/2014 emessa il 9.04.2014 e, quindi, dichiarare il fallimento. Condannare il reclamante alle spese del presente giudizio”;*

Per il Procuratore Generale: *“chiede il rigetto del reclamo”.*

FATTO E DIRITTO

Così è riassunto lo svolgimento del processo nella sentenza gravata:

<< La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia ha chiesto la dichiarazione di fallimento della Immobiliare Spes 2000 s.r.l. con sede in Vibo Valentia fraz. Marina via Senatore Parodi VII trav. CF n. 01989570799.

All’udienza del 30.01.2014 i procuratori della società resistente hanno chiesto un rinvio, evidenziando che il debito nei confronti dell’erario era oggetto di impugnativa nei giudizi presso la Corte d’Appello (per l’annualità 2003) e presso la Corte di Cassazione (per l’annualità 2005) e che sarebbe stata depositata istanza volta ad ottenere l’annullamento parziale in autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate, istanza che, se accolta, avrebbe comportato una riduzione del debito dell’80%.

Gli stessi legali hanno sottolineato come dalla copia dell’istanza in autotutela prodotta si evinceva che non sarebbero stati conteggiati i costi con riferimento ai singoli anni. La Procura ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ma non si è opposta alla richiesta di rinvio, ritenendo necessario avere contezza dell’esito del procedimento di autotutela prima di decidere sul ricorso. Il giudice delegato ha concesso il rinvio fissando per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 27.03.2014. A tale udienza il procuratore della società ha depositato note a verbale ed ha chiesto un ulteriore differimento della procedura al fine di discutere la richiesta di autotutela parziale con l’Agenzia delle Entrate e per poter avanzare istanza di rateizzazione. La Procura ha nuovamente insistito nell’accoglimento del

ricorso ma non si è opposta alla concessione del rinvio purchè breve al fine di consentire la riduzione del debito o la sua rateizzazione. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio anche in ordine alla richiesta di differimento>>>.

Con la sentenza n.10/14 del Tribunale di Vibo Valentia veniva dichiarato il fallimento della società.

Avverso tale sentenza ha proposto reclamo la società Immobiliare Spes per i motivi di seguito esplicitati. Con il primo motivo la società reclamante ha eccepito che il giudice di primo grado aveva errato nel dichiarare il fallimento della società in quanto, considerando la contestazione giudiziale dell'unico credito, non sussisteva il requisito oggettivo dell'insolvenza e il mancato pagamento del credito, contestato giudizialmente, doveva ricondursi ad un mero inadempimento intenzionale dell'imprenditore. Ha sostenuto, quindi, la reclamante che era onere del Tribunale fallimentare accertare, sia pure incidentalmente, la sussistenza del debito oggetto di contestazione giudiziale e ribadisce che il fallimento, in assenza di ulteriori pretese creditorie e di altri elementi sintomatici dello stato di decozione, non avrebbe potuto essere dichiarato.

Ha specificato, a tal fine, che il credito - posto a fondamento dell'istanza di fallimento - scaturiva da due diversi avvisi di accertamento, che non potevano considerarsi definitivi (alla data di proposizione del reclamo), in quanto per l'annualità 2003, risultava pendente fino al 30 settembre 2014 il termine per proporre ricorso per cassazione, che la società avrebbe presentato, mentre per l'annualità 2005, risultava pendente l'appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro; che i citati giudizi aventi ad oggetto la contestazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, riferiti all'annualità 2003, erano stati definiti in primo grado con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia del 22.01.2011, depositata in data 25.02.2011 favorevole all'Ufficio, appellata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, giudizio deciso con sentenza dell'11.07.2013, sempre favorevole all'Ufficio addetto alla riscossione; che, in relazione all'annualità 2004, non era stato emesso alcun avviso di accertamento e che, quanto al periodo di imposta 2005, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento, assumendo, quale reddito imponibile, il coacervo dei componenti positivi e riconoscendo erroneamente solo parte dei costi constatati, che ove considerati nella totalità avrebbero abbattuto il reddito imponibile; che avverso l'avviso di accertamento, riferito al periodo di imposta del 2005, pendeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Infine, la società ha sostenuto che nell'ammontare dei debiti della società non avrebbero potuto essere considerati quelli per finanziamento verso soci in quanto

soggetti al regime legale della postergazione ed anche perché, in vista del giudizio di reclamo, erano stati oggetto di rinuncia da parte dei medesimi.

Si è costituita la Curatela del fallimento eccependo preliminarmente l'improcedibilità del reclamo per mancato rispetto del termine di dieci giorni per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza calcolati a decorrere dalla comunicazione di quest'ultimo previsto dall'art.18 L.Fall.. Nel merito ha sostenuto nel merito l'infondatezza del reclamo.

Con ordinanza emessa in data 11 settembre 2014 la Corte d'Appello adita disponeva l'acquisizione della documentazione già prodotta rispettivamente dalle parti nel corso del giudizio fallimentare (bilanci di esercizio 2011/2013; visura storica camerale; visura ipotecaria; verbale di interrogatorio del 18 giugno 2014; prospetto ICI/IMU Comune di Vibo Valentia).

All'udienza collegiale del 12.11.2014 la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.-Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla curatela. Si sostiene che la società reclamante sia incorsa in decadenza per non aver provveduto a notificare il reclamo nel termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 18 legge fall., evidenziandosi che la società aveva ricevuto comunicazione del decreto di fissazione udienza in data 21 maggio 2014 ed aveva notificato il reclamo unitamente a detto decreto in data 3 giugno 2014. L'eccezione deve essere disattesa.

Sul tema deve richiamarsi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione circa la natura ordinatoria del termine concesso per la notifica del reclamo con riferimento proprio al procedimento speciale in oggetto (cfr. Cass. n. 14786 del 04/09/2012): << Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall'art. 18 legge fall. (nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il termine di dieci giorni dalla comunicazione per notificare il reclamo avverso la sentenza impugnata non riveste carattere perentorio, non essendo funzionale ad assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio; infatti, quest'ultimo viene comunque garantito con l'effettiva notifica del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, mentre il diritto sostanziale di difesa è assicurato dalla prescrizione del comma settimo dell'art. 18, secondo cui tra la notifica predetta e la data di udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni >> (vedi pure in senso conforme Cass. n. 22086/2013).

Nel caso di specie, la notifica del reclamo e del decreto di fissazione è comunque avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di trenta giorni indicato dall'art. 18 comma 7 cit.: essa infatti è stata effettuata in data 3.6.2014 per l'udienza fissata come da decreto in data 18.07.2014. Ne consegue che nessuna lesione è derivata al

diritto di difesa della parte, nè si ravvisano interessi di rango superiore che inducano a ritenere siffatto termine di natura perentoria. Non depone in tal senso neppure l'interesse costituzionalmente garantito teso ad assicurare la ragionevole durata del processo stante la particolare natura a carattere pubblicistico del procedimento fallimentare.

Si aggiunga che la giurisprudenza, che si pretenderebbe di segno opposto, citata dalla curatela (cfr. pag. 3 della comparsa), è piuttosto espressamente riferita al diverso rito del lavoro nella sua specificità e non appare estensibile al procedimento fallimentare.

Nel merito il reclamo è infondato.

II.I- Con il primo motivo di gravame la società sostiene che, avendo essa un solo debito nei confronti dell'erario, peraltro oggetto di contestazione in sede giudiziale difetterebbe lo stato di insolvenza presupposto oggettivo di cui all'art.5 L.F. per la dichiarazione di fallimento. Lamenta in particolare l'erroneità della gravata sentenza che finisce per riconoscere lo stato di insolvenza sulla base di un solo debito non pagato, trascurando invece la natura di siffatto inadempimento determinato non già dallo stato di decozione dell'impresa, bensì dalla precisa determinazione dell'impresa di non ottemperarvi.

La censura mossa si appalesa infondata. E' opportuno sin da ora precisare che lo stato di insolvenza si traduce in una situazione sufficientemente stabile nel tempo di incapacità della società ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Si cita in tal senso il costante orientamento giurisprudenziale, più di recente ribadito (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7252 del 27/03/2014): *“Lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (...)”*.

Nel caso di specie lo stato di insolvenza (art. 5 legge fall.), in cui versa la società reclamante, è principalmente prodotto dal mancato pagamento dei rilevanti crediti azionati da Equitalia, già confermati, pur se non in via definitiva, per l'annualità

2003, da sentenza di primo e secondo grado, e per l'annualità 2005 da sentenza di primo grado, pronunce emesse nella sede tributaria a ciò deputata.

Il suddetto debito fiscale ammonta nel suo complesso a circa € 1.500.000,00.

Esso ha tratto origine dagli esiti di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Vibo Valentia, per gli anni di imposta 2003, 2004 e 2005 effettuata il 29 maggio 2008 a seguito della quale l'Agenzia delle Entrate ha notificato gli avvisi di accertamento sopra specificati.

Non basta, diversamente da quanto sostenuto, a destituire di fondamento tale rilevante esposizione debitoria l'intervenuta contestazione del titolo in sede giurisdizionale per una serie di ragioni di natura procedimentale e sostanziale.

Sul piano formale si rileva che, trattandosi di tributi, non è sufficiente l'aver sollevato opposizione in sede giurisdizionale per ritenere che tale posizione debitoria non possa più costituire titolo legittimante l'istanza di fallimento.

E' bene precisare che comunque non è necessario un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l'esecutività del titolo essendo sufficiente un accertamento consentito al giudice del fallimento un accertamento incidentale allo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013).

In tema di tributi l'art. 45, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, nella formulazione di cui alla modifica apportata dal D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46, così recita: "*Il concessionario procede alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo*". Sia dalla precedente, che dall'attuale formulazione dell'art. 45 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 si evince che il ruolo ha natura di titolo esecutivo, potendo procedersi in base allo stesso ad esecuzione coattiva.

L'impugnazione del ruolo, infatti, non ne sospende automaticamente l'esecutività, ma la sospensione può essere disposta dalla commissione tributaria su specifica istanza del contribuente, ai sensi dell'art. 47 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546. Pertanto la sola impugnazione del ruolo, data la sua natura di titolo esecutivo, in difetto di sospensiva, non consente di giustificare il mancato pagamento del tributo con l'avvenuta contestazione dello stesso e di escludere, quindi, che l'inadempimento possa considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge fallimentare.

Qualora venga emesso avviso di accertamento e questo venga immediatamente impugnato, l'impugnazione dello stesso non produce l'effetto di sospendere, ma al più quello di limitare ad una quota determinata la riscossione dell'imposta accertata. L'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella formulazione in vigore dopo le modifiche introdotte dal D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 462, dispone, infatti, che le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'Ufficio, ma non ancora

definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà (nella precedente formulazione la iscrizione provvisoria era limitata ad un terzo) dell'ammontare corrispondente agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

In altri termini l'amministrazione finanziaria, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, ha il potere-dovere di riscuotere, in via provvisoria, in pendenza del giudizio di fronte alla commissione tributaria provinciale, metà dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'Ufficio. Anche in tal caso il debito fiscale, pur essendo l'atto di accertamento oggetto di accertamento giurisdizionale, può essere legittimamente assunto come indice di una situazione di insolvenza dello stesso.

Anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 1992, con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 97, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede la dichiarazione di fallimento, a richiesta dell'Intendente di Finanza, del debitore di imposta che sia imprenditore commerciale, per morosità di rata o rate di imposta di importo superiore a L. 500.000, ancorché iscritte a ruolo in via provvisoria per la pendenza di ricorsi dinanzi alla commissioni tributarie, non ha affatto espunto dal nostro ordinamento il c.d. fallimento fiscale. Essa infatti non ha negato, in qualche modo, rilevanza al mancato pagamento di un'imposta iscritta a ruolo al fine della dichiarazione di fallimento ex art. 5 della legge fallimentare, ma si è limitata a dichiarare la illegittimità, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, della norma in questione, soltanto perché questa non consentiva all'imprenditore commerciale, prima della dichiarazione di fallimento, una adeguata difesa (cfr. Cass. Sent. n. 15407/2001 in motivazione).

Ciò posto, deve ritenersi corretta la valutazione operata dal Tribunale fallimentare circa la legittimazione ad agire del creditore, essendo stato, tra l'altro, opportunamente valorizzato l'esito (rigetto dell'opposizione) del giudizio tributario di primo e secondo grado.

Il credito tributario attivato a mezzo esecuzione forzata dall'agente della riscossione è stato così ritenuto fondato, secondo un giudizio prognostico, unico possibile in questa fase, evidenziandosi che non era stata concessa alcuna sospensiva e che la stessa società non aveva dedotto né allegato alcunchè per contrastare in qualche misura, nel merito, l'accertamento condotto dall'Amministrazione finanziaria. Piuttosto è risultata, sempre sulla base di una delibazione prognostica, formalmente corretta l'attività di indagine svolta dagli organi accertatori che hanno riscontrato diverse violazioni non solo fiscali ma più in generale amministrative e tributarie. Le doglianze sollevate limitate a profili formali non si mostrano idonee a confutare siffatte risultanze.

E' stato pure giustamente considerato che la contestazione ha riguardato soltanto due annualità 2003 e 2005 e che non risultano avviate procedure concordatarie o transattive al fine di definire le posizioni debitorie con l'ente creditore (solo accennate come possibili e future nell'atto di reclamo).

A prescindere da ciò ed anche a voler aderire alle censure sollevate circa il mancato computo nell'accertamento tributario di alcuni costi, idonei ad abbattere il reddito imponibile e correlativamente incidere a ribasso sull'importo delle sanzioni elevate, non si perverrebbe comunque ad escludere lo stato di insolvenza, risultando pur sempre una situazione di insormontabile squilibrio tra attività e passività.

II.II- Con il secondo motivo si deduce l'inesistenza dello stato di insolvenza per la stessa unicità del credito azionato. La censura è priva di fondamento e deve essere disattesa.

In proposito deve innanzitutto rilevarsi che la società reclamante non ha affatto dimostrato che l'unico debito registrato sia quello vantato da Equitalia per il quale era stata iscritta ipoteca giudiziale alla quale aveva fatto seguito il pignoramento immobiliare.

Infatti non risulta che la società abbia approvato nei termini previsti i bilanci di esercizio (cfr. visura storica camerale), mentre quelli prodotti in sede fallimentare (2010/2013) non riportano nelle passività i debiti vantati dal fisco (da ultimo inseriti solo nei conti d'ordine), che invece costituiscono una voce rilevante. Registrano in ogni caso un'equivalenza tra totale passività ed attività e l'assenza di disponibilità liquide. Difetta poi contabilità aggiuntiva che consenta di poter riscontrare i dati riportati in bilancio. Risulta poi un rilevante debito per finanziamenti verso i soci cui sarebbe conseguita la rinuncia da parte di questi ultimi.

In tale contesto e pur senza considerare il debito verso i soci non può considerarsi dimostrata la pretesa unicità dell'obbligazione verso il fisco, anzi può affermarsi in senso contrario che risultano omessi i pagamenti delle imposte sul reddito e comunali connessi all'intestazione di beni immobili (cfr. prospetto dei crediti vantati dal Comune di Vibo Valentia in atti).

L'entità del debito fiscale accertato è comunque sufficiente per ritenere sussistente lo stato di insolvenza, in quanto superiore al totale delle attività (comunque non di pronta liquidità) da considerare nel loro valore reale. Esso non risulta coperto neppure in minima parte delle risorse economiche immediatamente disponibili.

II.III- Con il terzo motivo la società reclamante impugna la sentenza emessa deducendo violazione dell'art.5 legge fall., per non avere il tribunale fallimentare correttamente valutato la situazione economico-patrimoniale dell'impresa e per non

avere attribuito la giusta valenza alle poste patrimoniali attive da considerare viceversa in sostanziale equilibrio con quelle passive. Contesta quindi che erroneamente era stata presupposta la non immediata realizzabilità degli immobili dell'impresa e delle rimanenze. Deduce a tal fine che, secondo la stima da essa allegata, il patrimonio immobiliare della società ammontava ad € 2.654.900,00 a fronte di un presunto e contestato debito di € 1.500.000,00 e che l'iscrizione ipotecaria giudiziale da parte di Equitalia non incideva sul relativo valore per effetto dell'intervenuta opposizione spiegata in sede giurisdizionale. Censura ancora la decisione nella parte in cui si era considerata attuale e non già ipotetica (come in precedenza esposto) l'esistenza del rilevante credito erariale scaturito dall'accertamento della Guardia di Finanza.

Il motivo è infondato. Nel caso di specie si può riconoscere lo stato di insolvenza in ragione dello squilibrio tra la cospicua esposizione debitoria derivante dal debito fiscale (unico finora accertato) e l'esigua liquidità, (pari secondo i bilanci prodotti ad euro 1.660,00 nel 201 e ad euro 1.370 nel 2011, mentre non è registrata negli esercizi successivi) quale risultante dai bilanci, prodotti nel corso del giudizio fallimentare (bilanci dal 2010 al 2013), ma non inseriti nella visura storica della società, non risultati approvati regolarmente e tempestivamente dall'assemblea a ciò deputata (cfr. dichiarazioni dell'amministratore legale della società fallita e visura storica della società in atti).

Dai bilanci risulta che la situazione patrimoniale al 30 novembre 2013 riporta un totale attività per €1.180.244,00 a titolo di rimanenze finali immobili merce, pari al totale delle passività ammontanti ad € 1.180.244,00. Ricorre quindi perfetta equivalenza tra attività e passività a fronte della indisponibilità di liquidità finanziaria.

All'evidenziata condizione di decozione in cui versa l'impresa non può ovviare, diversamente da quanto sostenuto, con il patrimonio immobiliare per l'obiettivo difficoltà di un'immediata realizzazione di liquidità attraverso la relativa vendita. A ciò si aggiunga la comprovata cessazione dell'attività di impresa con conseguente mancato introito di ricavi.

Ai fini della dichiarazione di fallimento infatti il profilo preminente che deve essere considerato è quello finanziario. La liquidazione dei cespiti non può essere ipotizzabile qualora non sia di immediata e pronta realizzazione e venga a compromettere l'attività di impresa (cfr. Cass. Sez. I, n.5215/2008: *“Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la verifica, ex art. 5 legge fall., dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe; ne*

consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento)".

Si deve poi considerare su molti degli immobili gravano procedure esecutive che incidono sul loro effettivo valore e che sono attestate dall'ispezione ipotecaria in atti effettuata alla data del 16 aprile 2014. In definitiva l'assenza di disponibilità finanziarie e l'intervenuta cessazione dell'attività di impresa costituiscono elementi incisivi che, aggiungendosi al rilevante debito fiscale, conducono a ritenere assolutamente irreversibile lo stato di dissesto dell'impresa.

II.IV-In tale delineato contesto non può rilevare la pretesa rinuncia ai crediti per finanziamenti da parte dei soci (nel bilancio 2013 è registrato un debito verso soci per finanziamenti infruttiferi per l'importo di € 1.160.244,00). Tale è lo stato di irreversibilità e stabilità dello stato di decozione determinato dalla cospicua esposizione verso il fisco in rapporto alla totale assenza di liquidità finanziarie che la rinuncia al credito da parte dei soci (credito comunque da postergare in sede di liquidazione dell'attivo) non incide in alcun modo sulla valutazione espressa circa l'irreversibilità dello stato di decozione.

Più in generale è utile evidenziare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, costituiscono fatti esteriori che denotano lo stato di insolvenza: a) il mancato (tempestivo e regolare) deposito dei bilanci sociali; b) l'irregolarità amministrativa e contabile; c) la cessazione dell'attività operativa stante la mancata destinazione dei beni alla vendita come beni-merce; d) le iscrizioni di ipoteche giudiziali; e) le iscrizioni di pignoramenti immobiliari.

Trattasi di indici esteriori, variamente rilevati nel caso in esame, che concorrono per quanto esposto in egual misura, oltre all'ingente debito fiscale registrato, e che comprovano ulteriormente la sussistenza dello stato di insolvenza in cui versa la società reclamante.

V.-Tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche affrontate si reputano sussistenti giusti motivi per compensare per metà le spese di lite. Ricorrono le condizioni ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del

2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto introduttivo, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.


PQM

la Corte d' Appello, II^a Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da IMMOBILIARE SPES 2000 S.r.l. nei confronti di IMMOBILIARE SPES 2000 Srl e PROCURA della REPUBBLICA di Vibo Valentia, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 10/2014 del 9 aprile 2014, così provvede:


- rigetta il reclamo;
- compensa per metà le spese e competenze del giudizio e condanna la società reclamante al pagamento in favore della curatela della restante metà di dette spese che liquida per l'intero in euro 6.615,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- ai sensi dell'art.13 comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto introduttivo, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2014

IL PRESIDENTE
(dott. Rita Majore)



IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Adriana Pezzo)



CORTE DI APPELLO
DI CATANZARO
Depositato in Cancelleria
n. 13-01-14
IL CANCELLIERE

